



**CITTA' DI ASTI**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA  
UFFICIO AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1034**

**in data 20/05/2024**

**Oggetto: ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
(VAS) DELLA VARIANTE PARZIALE 39 AL PRGC VIGENTE**

Proposta nr.

**Oggetto: ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  
DELLA VARIANTE PARZIALE 39 AL PRGC VIGENTE**

**il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica**

**Premesso che:**

- con nota interna n. 67936 del 08/04/2024 il Settore Urbanistica ha trasmesso a questo Settore il Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante n. 39 al PRGC vigente (di seguito Variante), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2024;
- con note n. 46196 del 09/04/2024 e n. 50828 del 18/04/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ed è stata contestualmente indetta Conferenza di Servizi in modalità asincrona, con richiesta dei contributi/pareri ai soggetti competenti;
- con nota n. 53874 del 24/04/2024 l'ASL AT - Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, ha fornito il proprio parere di competenza;
- con nota n. 8574 del 08/05/2024 la Provincia di Asti - Servizio Ambiente ha trasmesso il proprio parere di competenza;
- con nota n. 62748 del 15/05/2024 l'ARPA ha fornito il proprio contributo tecnico-scientifico;
- non risulta pervenuto un contributo da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

**atteso che** la Variante Parziale 39 al PRGC vigente, in sintesi:

- non modifica l'impianto strutturale del PRGC vigente, anche con riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture e non genera statuizioni normative o tecniche di rilevanza sovracomunale;
- non riduce la quantità complessiva delle aree a servizi per più di 0,5 mq per abitante, nel rispetto, in ogni modo, dei valori minimi di cui alla LR 56/77;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRGC vigente come modificata dalle successive Varianti strutturali ed ex art. 16 bis della LR 56/77 approvate;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici d'edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 2%;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- le variazioni interessano aree interne o contigue al centro o a nuclei abitati dotati di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

- complessivamente tutte le varianti parziali introdotte al PRGC non superano i limiti previsti dal 5° comma del medesimo articolo 17 della legge urbanistica regionale;
- è conforme, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della LR 56/77.

**rilevato che:**

- dall'esame del citato parere ASL AT emerge che la Variante non sia da assoggettare a VAS, subordinatamente al parere favorevole degli Enti preposti alla valutazione delle problematiche di tipo ambientale;
- dall'esame del citato parere della Provincia emerge, in sintesi, quanto segue:
  - la Variante proposta non risulta avere effetti significativi sull'ambiente, né rileva la aspetti di incompatibilità o motivazioni a supporto del rinvio alla fase di VAS;
  - occorre rispettare gli obiettivi di sostenibilità previsti per ogni componente ambientale indicati nella lista di controllo dei possibili effetti sull'ambiente applicati alla variante, nonché le indicazioni proposte nel parere medesimo;
- dall'esame del citato contributo ARPA emerge, in sintesi, che:
  - la documentazione presentata, pur con le criticità evidenziate nella relazione, sia utile ad individuare le possibili ricadute ambientali legate all'attuazione delle previsioni pianificatorie;
  - la variante possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione;
  - la fase di cantiere potrebbe determinare interferenze significative rispetto alla gestione del traffico (emissioni in atmosfera, rumore, vibrazioni e polveri da mezzi d'opera), che sarà possibile gestire in modo efficace con l'applicazione dei vigenti disposti normativi ambientali riferiti ai cantieri edili;
  - occorre integrare alcune buone pratiche utili a migliorare la compatibilità ambientale degli interventi proposti;

**dato atto che:**

- sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli effetti che l'attuazione del Piano può avere sull'ambiente e sul paesaggio;
- tali soggetti sono stati individuati in relazione all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano e degli interessi pubblici coinvolti;
- gli Enti coinvolti hanno esaminato gli elementi contenuti nel documento di verifica di assoggettabilità ambientale in parola;
- a fronte dei pareri pervenuti e delle osservazioni formulate in sede di Conferenza si è proceduto alla valutazione dei contributi pervenuti e dedotto che il medesimo non presenta impatti significativi sull'ambiente anche in relazione alla localizzazione degli interventi in Variante;
- non emerge la necessità di richiedere approfondimenti tali da essere sottoposti alla fase di VAS;
- i contributi acquisiti dagli Enti definiscono le condizioni strategiche per garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti, anche in considerazione dei rilievi evidenziati del documento tecnico di verifica di assoggettabilità;

**ritenuto pertanto di** escludere la Variante in esame dalla successiva fase di VAS subordinatamente al rispetto, nelle fasi successive di approvazione della medesima, delle condizioni ed indicazioni rilevabili nei contributi/pareri allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**visti:**

- il Decreto Legislativo 152/06, recante: “Norme in materia ambientale”, in riferimento alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la Legge Regionale 13/2023, recante: “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”;

**visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal dirigente del settore interessato;

**dato atto** dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/13 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti;

**ritenuto che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del DLgs 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di escludere dalla successiva fase di VAS la Variante Parziale n. 39 al PRGC vigente in riferimento agli impatti rilevati nel Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità (**Allegato A**) e subordinatamente al rispetto delle condizioni rilevabili nei contributi assunti in sede di Conferenza di Servizi (parere ASL: **Allegato B**, parere Provincia: **Allegato C**, contributo ARPA: **Allegato D**), che costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di richiamare pertanto quale contenuto prescrittivo le condizioni individuate dall’ARPA e dalla Provincia nei citati contributi, al fine di assicurare la compatibilità ambientale della Variante;
3. di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/13 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti affinché provvedano a quanto di competenza:
  - ARPA;
  - Provincia di Asti;
  - ASL AT - Dipartimento di Prevenzione SOC Igiene e Sanità Pubblica;
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
  - Settore Urbanistica Sportello Unico e Attività Produttive.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni (combinato disposto degli articoli 29 e 41 del DLgs 104/2010) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni (articolo 9 del DPR 1199/1971), entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO in data 20/05/2024